

ASSOCIAZIONE "ASSEM"

S T A T U T O

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE – SEDE

E'costituita l'Associazione denominata "ASSEM" con sede in Milano, Via Seprio 2 (nel seguito anche Associazione).

La sede potrà essere trasferita in ogni momento su delibera del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 2

OGGETTO

L'Associazione non ha fini di lucro ed ha lo scopo di:

- coordinare, promuovere e tutelare gli interessi professionali, morali e materiali delle società di servizi per modelli e modelle sia sul piano nazionale che internazionale;
- operare per la soluzione dei problemi in sede amministrativa e legislativa riguardanti gli associati e più in generale il settore moda e pubblicità o promozione in genere e relativi servizi, promuovendo eventuali azioni coordinate per un adeguamento normativo alla evoluzione dei rapporti contrattuali del settore;
- facilitare e coordinare i rapporti tra le società di modelli e modelle e tra queste ultime e gli utenti dei loro servizi, prendendo parte attiva per l'armonizzazione delle regole professionali sul piano nazionale e internazionale;

- rendere servizi di interesse degli associati, anche dietro rimborso delle spese sostenute.

L'Associazione potrà aprire conti correnti ed effettuare depositi bancari, nonché effettuare tutte le spese e compiere tutte le operazioni gestionali e finanziarie necessarie per la propria gestione ed il conseguimento dell'oggetto.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale l'associazione potrà costituire enti o società o partecipare con terzi in enti o società o stipulare accordi con enti o società.

ARTICOLO 3

DURATA – ESERCIZIO FINANZIARIO

La durata dell'Associazione é stabilita sino al 31.12.2020, salvo proroga.

L'esercizio annuale finanziario avrà inizio il 1 gennaio e si chiuderá il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre 2005.

L'Associazione potrà sciogliersi anticipatamente rispetto alla scadenza naturale su delibera del Consiglio Direttivo.

L'eventuale avanzo di gestione può essere utilizzato esclusivamente per finalità istituzionali.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il Consiglio Direttivo deciderá la destinazione del patrimonio sociale, in armonia con le finalità dell'Associazione stessa.

ARTICOLO 4

SOCI FONDATORI E AFFILIATI:

I Soci dell'Associazione si distinguono in Soci Fondatori e Affiliati (entrambi d'ora in avanti anche Associati).

Sono Soci Fondatori:

"BRAVE S.P.A.";

"ELITE MODEL MANAGEMENT MILANO S.R.L.";

"JOY S.R.L.";

"WHY NOT S.R.L.";

"WOMEN MANAGEMENT S.P.A."

"D MANAGEMENT S.P.A.";

"INTERNATIONAL BEATRICE MODELS S.R.L.";

"MAJOR S.R.L.";

"FUTURE S.R.L.".

Possono essere Soci Fondatori anche i nuovi soci ammessi, purché

l'ammissione tra i Soci Fondatori sia deliberata con il voto favorevole del 75% dei membri del Consiglio Direttivo. Sono Affiliati quelli ammessi dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 5

AFFILIATI: DOMANDA - REQUISITI PER L'AMMISSIONE

Le imprese che facciano domanda per poter divenire Affiliati devono essere in possesso dei seguenti requisiti, salvo deroga deliberata dal Consiglio Direttivo:

a) essere società commerciali esercenti la propria attività in via esclusiva o prevalente nel settore delle agenzie di model management, prestando i propri servizi per attività commerciali;

- b) essere effettivamente operanti in Italia con iscrizione alla Camera di Commercio da almeno tre anni;
 - c) avere prodotto un volume di affari non inferiore ad Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila virgola zero zero) nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di affiliazione;
 - d) avere alle proprie dipendenze, al momento della presentazione della domanda di affiliazione, almeno sette dipendenti assunti a tempo pieno;
 - e) avere notorieta' nel settore di competenza e godere della stima degli stilisti, delle case di produzione di filmati commerciali, della stampa e delle televisioni.
- La decorrenza degli effetti dell'ammissione viene stabilita dalla delibera del Consiglio Direttivo. In assenza di precisazione della decorrenza, questa sarà dalla data della delibera di ammissione.

Non potranno essere ammessi o restare Associati le imprese iscritte ad altre associazioni aventi oggetto analogo, salvo deliberazione del Consiglio Direttivo. In ogni caso, l'ammissione del nuovo Affiliato sarà assoggettata al gradimento del Consiglio Direttivo, che sarà espresso in modo del tutto discrezionale.

Il Consiglio Direttivo potrà inoltre eccezionalmente deliberare l'ammissione di nuovi Affiliati, anche se non in possesso di tutti i requisiti di cui sopra.

La domanda di ammissione dovrà pervenire, tramite lettera raccomandata, presso la sede dell'Associazione, od al domicilio del Presidente, corredata dai necessari documenti, a comprova dell'esistenza dei requisiti sopra richiesti, e del pagamento di un importo pari alla somma della quota di ammissione e di quella associativa dovuta nell'anno. In caso di mancata ammissione dell'interessato tali somme saranno restituite.

Della delibera del Consiglio Direttivo verrà data comunicazione scritta all'interessato, nonché a tutti gli altri Affiliati.

ARTICOLO 6

CAUSE DI PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO

La qualità di Associato si perde:

a) per recesso volontario, da manifestarsi in forma scritta, che ha effetto dal momento in cui perverrà all'Associazione la relativa dichiarazione a mezzo di lettera raccomandata. In nessun caso il recesso darà diritto al rimborso delle somme versate;

b) per esclusione, ad opera del Consiglio Direttivo, qualora l'Associato non sia più in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) (con esclusione del periodo triennale di iscrizione), c), d), e) del precedente art. 5 e/o qualora sia inadempiente alle obbligazioni nei confronti dell'Associazione o sia in ritardo di oltre tre mesi nel pagamento della quota associativa annuale, e/o abbia posto in essere atti di concorrenza sleale nei confronti degli Associati, o abbia comunque assunto comportamenti idonei a determinare gravi danni all'Associazione o agli Associati o all'immagine degli stessi e del settore in generale.

c) l'iscrizione ad altre associazioni aventi oggetto analogo a questa effettuata senza il preventivo consenso del Consiglio Direttivo.

L'esclusione può essere proposta al Consiglio Direttivo da almeno due Consiglieri e ha effetto dal momento della relativa delibera.

Almeno 10 giorni prima della data della riunione di Consiglio in cui si dovrà discutere della esclusione di un Associato, questi avrà diritto di averne notizia,

tramite comunicazione scritta. Egli potrà presentare entro 5 giorni dalla comunicazione le proprie deduzioni scritte.

Della delibera del Consiglio l'interessato dovrà avere tempestiva comunicazione scritta.

L'Associato uscente é tenuto comunque a soddisfare senza indugi le obbligazioni pecuniarie pendenti nei confronti dell'Associazione, e a concorrere alle spese e alla copertura delle eventuali perdite dell'esercizio nel quale ha perso la qualità di Associato, secondo i modi e i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 7

ORGANI – NOMINA – DURATA

Sono organi dell'Associazione

- 1) l'Assemblea degli Associati;
- 2) il Presidente;
- 3) il Vice-Presidente;
- 4) il Consiglio Direttivo;
- 5) il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è composto da membri che sono nominati dai Soci Fondatori. Ciascun membro del Consiglio Direttivo (Consigliere) permane in carica sino a che il Socio Fondatore che l'ha nominato non lo sostituisce o sino a dimissioni.

Per la nomina dei Consiglieri, del Presidente, del Vice-Presidente e del Tesoriere si procederà come segue:

Nomina dei membri del Consiglio Direttivo da parte dei Soci Fondatori

Le nomine da parte dei Soci Fondatori potranno essere effettuate con semplice comunicazione scritta (anche a mezzo telefax, posta elettronica o lettera a mano) fatta pervenire alla sede dell'Associazione all'attenzione del Presidente o al domicilio del Presidente. In caso di cessazione della carica per qualsiasi causa di un membro del Consiglio Direttivo, lo stesso verrà immediatamente sostituito su designazione di chi l'ha nominato con semplice comunicazione scritta. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Nomina del Presidente, del Vice Presidente e del Tesoriere

Il Presidente, il Vice-Presidente ed il Tesoriere sono eletti ogni anno dal Consiglio Direttivo e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere, anche con semplice comunicazione scritta fatta pervenire alla sede dell'Associazione. Il nuovo Presidente, Vice Presidente ed il Tesoriere sostituiranno i predecessori con decorrenza dalla data di approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

In caso di cessazione anticipata della carica per qualsiasi causa del Presidente o Vice Presidente o Tesoriere il Consiglio Direttivo dovrà provvedere senza indugio alla nomina del successore.

Le cariche di Presidente, Vice Presidente, Tesoriere e di membro del Consiglio Direttivo sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sopportate nell'interesse dell'Associazione.

Alle Assemblee e riunioni del Consiglio Direttivo possono essere chiamati a partecipare esperti, consulenti od anche singoli Associati.

ARTICOLO 8

PRESIDENTE - VICE PRESIDENTE – TESORIERE - FUNZIONI

Il Presidente, il Vice-Presidente e il Tesoriere restano in carica per 3 anni. Se si dimettono prima del termine, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione.

Il Presidente rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo e le Assemblee, dirige le discussioni, espone la periodica relazione sull'attività dell'Associazione, dà esecuzione, per quanto di sua competenza, ai provvedimenti deliberati dal Consiglio Direttivo e dalle Assemblee, firma i verbali.

Tutte le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, sono svolte dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, le funzioni sono svolte da un membro nominato di volta in volta dal Consiglio Direttivo all'inizio della riunione o prima dello svolgimento della funzione da espletare.

Il Tesoriere ha la firma sui conti dell'Associazione, provvede ai pagamenti, cura l'incasso delle quote di ammissione e delle quote associative annuali, rimborsa le spese sostenute dai membri del Consiglio Direttivo, previa verifica delle pezze giustificative, provvede alla formazione del preventivo di spesa annuale e del consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 9

CONSIGLIO DIRETTIVO – CONVOCAZIONE – DECISIONI

Il Consiglio Direttivo si riunisce nella sede sociale, o presso il domicilio di un Socio Fondatore, o altrove, quando venga convocato dal Presidente o dal Vice

Presidente o su richiesta di almeno quattro dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno.

La richiesta deve essere formulata per iscritto al Presidente e deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare.

La convocazione del Consiglio Direttivo é fatta con lettera raccomandata o fax indicante l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo di convocazione, da spedirsi almeno sei giorni prima della data della riunione.

In caso di urgenza la convocazione puó essere fatta con telegramma o fax o posta elettronica da spedirsi almeno due giorni prima della riunione.

Le riunioni sono valide qualora siano presenti almeno il 75% dei Consiglieri in carica.

Sono altresì valide le riunioni e le delibere, anche se non convocate, nel caso in cui tutti i membri siano presenti in proprio o per delega.

Il Presidente puó nominare un Segretario anche estraneo alla Associazione. Il verbale delle riunioni é redatto dal Segretario.

Le decisioni sono prese con il voto favorevole di almeno il 75% dei Consiglieri in carica.

Il Consigliere che non può partecipare alla riunione può farsi rappresentare a mezzo delega da un altro Consigliere o un altro soggetto che appartenga alla propria impresa.

La delega deve essere fornita per iscritto, anche a mezzo fax o posta elettronica.

Le decisioni possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun Consigliere il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di almeno sei membri.

Il procedimento deve concludersi entro 10 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Dai documenti sottoscritti dai Consiglieri devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

ARTICOLO 10

CONSIGLIO DIRETTIVO - FUNZIONI

Il Consiglio Direttivo é investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e in particolare svolge le seguenti funzioni:

- a) assume ogni iniziativa di interesse generale degli Associati conforme agli scopi dell'Associazione;
- b) delibera la convocazione dell'Assemblea e riferisce ad essa sull'attività svolta e sui risultati ottenuti;
- c) delibera le modificazioni al presente Statuto;
- d) istruisce e delibera le pratiche per l'ammissione e la esclusione degli Associati;
- e) nomina il Presidente, il vice Presidente ed il Tesoriere dell'Associazione;
- f) delibera in ordine allo scioglimento anticipato dell'Associazione;

- g) delibera sulla misura della quota di ammissione e di quella associativa annuale e sulla misura di eventuali contributi straordinari dovuti da parte dei soci;
- h) approva la bozza del bilancio e il preventivo da sottoporre all'Assemblea;
- i) predispone le norme di deontologia della categoria e le sottopone all'Assemblea per l'approvazione;
- l) nomina i consulenti;
- m) delibera in ordine alla costituzione od alla partecipazione in società od enti;
- n) delibera in ordine alle attività da svolgere ed ai servizi da rendere in favore degli associati e determina l'ammontare del rimborso spese da addebitare a chi ne usufruisce;
- o) stipulare accordi con fornitori o terzi in funzione e protocollo di intesa con le autorità e le istituzioni.
- p) stabilisce la destinazione dell'eventuale avanzo di gestione.

Il Consiglio Direttivo ha potere, occorrendo, di determinare un proprio regolamento interno.

ARTICOLO 11

ASSEMBLEA - CONVOCAZIONE - DECISIONI

L'Assemblea si riunisce nella sede sociale, o presso il domicilio di un Associato, o altrove quando venga convocata dal Presidente o dal Vice Presidente o su richiesta di almeno quattro dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno.

La richiesta deve essere formulata per iscritto al Presidente e deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare.

La convocazione dell'Assemblea é fatta a mezzo lettera raccomandata o fax o posta elettronica indicante l'ordine del giorno, 1a data, l'ora ed il luogo di convocazione da spedirsi almeno cinque giorni prima della data della riunione.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente.

In caso di sua assenza o impedimento, sono presiedute dal Vice Presidente. In caso di assenza anche di quest'ultimo le riunioni sono presiedute da un Consigliere nominato di volta in volta dal Consiglio Direttivo all'inizio della riunione.

Gli Associati impossibilitati ad intervenire possono farsi rappresentare da un altro membro dell'Associazione con delega che deve essere fornita per iscritto, anche a mezzo fax o posta elettronica. Spetta al Presidente la verifica delle presenze e delle deleghe.

L'Assemblea è valida qualora sia presente almeno il 75% degli Associati.

Sono altresì valide le riunioni e le delibere, anche se non convocate, nel caso in cui tutti i membri siano presenti in proprio o per delega.

Il Presidente può nominare un Segretario anche estraneo all'Associazione.

Il diritto di voto può esser esercitato soltanto dai membri che siano in regola coi versamenti delle quote annuali.

Le decisioni sono prese con il voto favorevole di almeno il 75% degli Associati.

Il verbale dell'Assemblea è redatto e firmato dal Presidente e dal Segretario.

Copia del verbale é portata a conoscenza di ciascun membro della Associazione a cura del Segretario.

Le decisioni possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun Associato il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di almeno il 75% degli Associati.

Il procedimento deve concludersi entro 10 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Fintantoche l'Associazione sia formata dai soli Soci Fondatori, può essere stabilito che le delibere del Consiglio Direttivo sulle materie da sottoporre all'Assemblea abbiano valore anche come delibere dell'Assemblea. In tale caso deve darsi atto nel verbale della delibera del Consiglio Direttivo che la delibera presa ha valore anche come delibera dell'Assemblea.

ARTICOLO 12

ASSEMBLEA DEI SOCI - FUNZIONI

La Assemblea svolge le seguenti funzioni:

- a) approva il bilancio entro il 30 giugno di ogni anno;
- b) delibera su qualsiasi argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 13

OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

L'attività associativa dovrà essere esercitata da ogni Associato ed attuata con spirito di leale collaborazione nel comune interesse degli Associati.

Il comportamento degli Associati deve essere conforme alle regole della correttezza e della buona fede commerciale. In particolare gli Associati si impegnano al rispetto dei principi deontologici della professione.

Le deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea impegnano gli Associati, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

Tutti gli Associati concorrono alle spese dell'Associazione secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo sulla base di criteri oggettivi e sono tenuti a coprire le eventuali perdite risultanti dal bilancio approvato, nonché a versare tempestivamente le quote annuali quando richieste.

ARTICOLO 14

FONDI E CONTRIBUTI

L'Associazione dispone dei seguenti fondi:

- a) quote di ammissione da versarsi una tantum all'atto della ammissione di ogni nuovo Associato;
- b) quote annuali di associazione;
- c) stanziamenti speciali deliberati di volta in volta dal Consiglio Direttivo per necessità o per integrazione dei fondi occorrenti per il regolare funzionamento dell'Associazione;
- d) corrispettivi o rimborso dei costi sostenuti per i servizi resi agli associati;
- e) liberalità da parte degli associati o di terzi;

f) contributi da parte di enti pubblici o privati o associati.

ARTICOLO 15

CONSULENTI

Per l'espletamento degli scopi sociali e per ogni attività che le é propria, l'Associazione o ciascuno dei suoi organi puó farsi assistere o rappresentare da consulenti estranei all'Associazione.

ARTICOLO 16

DISPOSIZIONI GENERALI

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge. Il presente statuto é interpretato e regolato secondo la legge italiana e per ogni controversia é esclusivamente competente il Foro di Milano.